

Data 21-01-2013

Protocollo 0000883/DB1607

Classificazione 009.010.020

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE ASSOCIAZIONI DEL  
COMMERCIO SU AREA  
PUBBLICA

**LORO SEDI**

**OGGETTO: commercio su area pubblica.** Intesa della Conferenza Unificata sui criteri per l'assegnazione dei posteggi, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Indicazioni di prima attuazione. **Rettifica per mero errore materiale.**

Con nota del 20/12/2012, ns. prot. n. 0017693/DB1607 recante "Intesa della Conferenza Unificata sui criteri per l'assegnazione dei posteggi, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Indicazioni di prima attuazione." sono state fornite prime indicazioni con particolare riferimento a quelle disposizioni dell'Intesa che trovano diretta applicazione nell'ordinamento regionale.

In particolare si è specificato che trovano immediata applicazione, senza bisogno di alcun atto normativo di recepimento, le seguenti disposizioni:

- **le concessioni di posteggio scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010** (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;

- **le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (5 luglio 2012) e nei cinque anni successivi** sono prorogate di diritto fino al 7 maggio 2017 compreso;
- **le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010** e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
- **l'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, previsto per l'attribuzione del posteggio nelle fiere**, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (quindi fino al 7 maggio 2017 compreso).

Con riferimento al punto due dell'elenco sopra riportato si evidenzia che è stata erroneamente indicata la scadenza del 7 maggio 2017 per quelle concessioni che scadono nel periodo compreso dalla data dell'intesa della Conferenza unificata e nei cinque anni successivi.

La data corretta, infatti, risulta essere il 4 luglio 2017.

Pertanto con la presente nota si avvisano le amministrazioni in indirizzo che le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (5 luglio 2012) e nei cinque anni successivi **sono prorogate di diritto fino al termine di tale periodo e pertanto fino al 4 luglio 2017 compreso.**

Si invia pertanto, come allegato A alla presente, il testo della nota precedente con le modifiche accennate.


**Tale allegato A sostituisce integralmente la precedente nota di questa Direzione prot. n. 0017693/DB1607 del 20/12/2012.**

Cordiali saluti.

Il Dirigente di Settore  
Arch. Patrizia Vernoni



Visto  
Il Direttore regionale  
Dott. Giuseppe Benedetto



## ALLEGATO A

**OGGETTO:** commercio su area pubblica. Intesa della Conferenza Unificata sui criteri per l'assegnazione dei posteggi, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Indicazioni di prima attuazione.

La Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, intervenuta nel comparto del commercio/servizi a sancire i principi della pienezza della libertà di impresa e, conseguentemente, della libertà di concorrenza, per una migliore soddisfazione del consumatore, in un contesto di sviluppo sostenibile, dispone all'art. 12, con particolare riferimento alle modalità di selezione fra una pluralità di candidati, che *"qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.*

*In tali casi l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami."*

Per l'attuazione della citata disposizione, con specifico riferimento al comparto del commercio su area pubblica, il d.lgs. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" ha previsto, all'articolo 70, comma 5 che *"Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.*

*l'adozione di criteri, con intesa in sede di Conferenza Unificata, da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche."*

**L'intesa è stata sancita il 5 luglio 2012.** Per garantirne uniforme attuazione in ambito nazionale, i contenuti della stessa sono stati oggetto di esame, all'interno del coordinamento interregionale del commercio, da parte del gruppo tecnico ristretto delle Regioni del quale fa parte la Regione Piemonte, con l'intento, anzitutto, di evidenziare i punti di

Referente:

Grazia Aimone

Via Meucci, 1

10121 - Torino

Tel. 011/432.3512

011/432.1498

Fax 011/432.3076

immediata applicabilità: si è trattato pertanto di individuare le parti dell'intesa di natura prescrittiva<sup>1</sup>, suscettibili di immediata applicazione, senza che sia richiesto alcun atto di recepimento.

Per la successiva attuazione lo stesso coordinamento evidenzierà ulteriori punti di coordinamento, demandando, per contro, alla disciplina dei singoli ordinamenti regionali e alle regolamentazioni a livello locale, l'applicazione di maggiore dettaglio.

Costituisce infatti dato acquisito la differenza di regolamentazione della materia tra gli ordinamenti regionali<sup>2</sup>, e sulla base di ciò la differenza rispetto ai diversi livelli di capacità attuativa che ogni regione si è riservata rispetto a normative settoriali. Dati per acquisiti i diversi spazi di intervento delle regioni, occorrerà quantomeno convergere su alcuni punti strategici dell'intesa condividendone le soluzioni applicative.

Nella presente nota vengono pertanto evidenziati gli aspetti di immediata applicabilità, così come individuati in sede di coordinamento interregionale commercio, rimandando in proposito a successivi interventi interistituzionali e regionali la trattazione di maggiore dettaglio applicativo.

**In fase di prima attuazione trovano applicazione immediata, senza bisogno di alcun atto normativo di recepimento, le seguenti disposizioni transitorie (cfr. art. 8 dell'intesa):**

- **le concessioni di posteggio scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 (8 maggio 2010)** sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
- **le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (5 luglio 2012) e nei cinque anni successivi** sono prorogate di diritto fino al termine di tale periodo e pertanto fino al 4 luglio 2017 compreso;
- **le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010** e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
- **l'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, previsto per l'attribuzione del posteggio nelle fiere**, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (quindi fino al 7 maggio 2017 compreso).

Sul punto compete ai Comuni di informare i concessionari di posteggio fisso sui mercati di competenza ed i soggetti che partecipano alle fiere secondo le graduatorie di assegnazione dei posteggi definite nei bandi, per lo più annuali, di partecipazione: data l'efficacia "ope legis" della disposizione di cui trattasi, non è da ritenere necessaria alcuna modifica/ annotazione sull'atto di concessione/autorizzazione.

---

<sup>1</sup> In base a quanto addotto dalla Regione Piemonte (affari istituzionali): l'intesa in questione, essendo intesa forte, sarebbe da ritenere atto che nelle parti prescrittive non avrebbe bisogno di essere recepita con atti formali negli ordinamenti regionali, possedendo in se forza travolgente rispetto a norme statali (e regionali) incompatibili non abrogate – *ad adiuvandum* non vi è giurisprudenza e dottrina pacifiche e specifiche -.

<sup>2</sup> La differenza tra ordinamenti regionali si giustifica sulla base del principio di sussidiarietà e adeguatezza, laddove, per il numero o dimensione dei comuni sia ritenuto o meno indispensabile un intervento di coordinamento regionale sul territorio.

**Procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica. Criteri di priorità nel caso di domande concorrenti**

Poiché in particolare, a norma dell'art. 2, lett. a) dell'intesa, costituirà criterio privilegiato di selezione la maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e l'anzianità di impresa sarà comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, **cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo**, è indispensabile che i Comuni si attivino per garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'intesa e quindi dal 5 luglio 2012, la piena applicabilità della disposizione suddetta, al momento in cui saranno avviati i bandi per le selezioni sui mercati.

Pertanto, tenuto conto che in Regione Piemonte, prima di tale data, l'anzianità di iscrizione al registro imprese non si trasferiva in caso di subingresso, si invitano i comuni a prendere atto dell'intervenuta modifica normativa e ad effettuare le conseguenti annotazioni sui titoli autorizzativi esistenti, in tutti i casi di subingresso effettuati, a qualsiasi titolo, a decorrere dall'entrata in vigore dell'intesa.

**Assegnazione giornaliera dei posteggi. Spunta.**

*Ai sensi dell'art. 6 dell'intesa "Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente".*

Tale disposizione presenta carattere di novità sul punto della definizione del concetto di presenza nelle fiere, rispetto alla formulazione dell'art. 27, c. 1 lett. g) del d.lgs. 114/1998 per il quale era da intendersi "per presenze effettive in una fiera, il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera". A tale fine i comuni sono tenuti a modificare il criterio di rilevazione delle presenze nelle fiere secondo le recenti modifiche, a far data all'entrata in vigore dell'intesa.

Per una piena conoscenza, si allega alla presente comunicazione il testo completo dell'intesa e della relativa relazione di accompagnamento.

Come anticipato nella premessa gli uffici regionali provvederanno a fornire ulteriori indicazioni per la successiva attuazione dell'intesa, assunte le opportune intese a livello interregionale.